ILCASO.it

Numero registro generale 5875/2024
Numero sezionale 1635/2026
Numero di raccolta generale 14202/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dai seguenti Sig.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
CRISTIANO VALLE	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere

OGGETTO:

Appello proposto da difensore di società estinta e in carenza di mandato

Ud. cc 6 maggio 2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5875/2024 r.g. proposto da:

AVV. A CARLO, rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

-ricorrente-

contro

B SIMONE e T ELISEO;

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1320/2023 depositata il 14/09/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1.La controversia trae origine da una opposizione all'esecuzione proposta da Simone B avverso un atto di precetto fondato su

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 5875/2024
Numero sezionale 1635/2026
Numero di raccolta generale 14202/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

un titolo giudiziale relativo a spese processuali, intimato in esecuzione di pronunce rese in plurimi e risalenti giudizi tra le stesse parti.

L'esecuzione veniva intrapresa in nome della P.C. s.a.s., società di persone già cancellata dal registro delle imprese nel 1998 e qualificabile come estinta a far data dal 1° gennaio 2004, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite del 2013.

Nel giudizio di opposizione, il Tribunale di Fermo, accogliendo le difese dell'opponente, riteneva che: a) l'azione esecutiva fosse stata intrapresa da un soggetto giuridicamente inesistente; b) il difensore avv. Carlo A fosse privo di valida procura ad litem per la fase esecutiva; c) conseguentemente, l'attività processuale fosse imputabile esclusivamente al difensore, che condannava in proprio alle spese di lite.

Avverso tale decisione veniva proposto appello dalla P.C. s.a.s., nonché - in via sostanziale - dal difensore avv. A , facendo leva: sul principio di ultrattività del mandato; sulla dedotta esistenza di giudicati esterni (Cass. n. 6803/2012 e successive); nonché sull'asserita legittimazione del socio (T Eliseo) ad agire *in executivis*.

La Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 1320/2023, dichiarava inammissibile l'impugnazione (ribadendo la carenza di valida procura e la non operatività dell'ultrattività del mandato tra processo di cognizione ed esecuzione), condannando nuovamente l'avv. A in proprio alle spese.

2. Avverso detta sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l'avv. Carlo A , in proprio.

Parte intimata non ha svolto difese.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 5875/2024
Numero sezionale 1635/2026
Numero di raccolta generale 14202/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

La Corte si è riservata di depositare la motivazione della ordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla data della decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'appello ex art. 110 c.p.c., in quanto ha ritenuto che la cancellazione della P.C. s.a.s. dal registro delle imprese aveva determinato la perdita della capacità di stare in giudizio; ha ritenuto che il principio di ultrattività del mandato alla lite: opera all'interno del medesimo processo di cognizione, ma non si estende al procedimento esecutivo, che è autonomo e distinto, ragion per cui ha ritenuto necessaria, per la fase esecutiva, una nuova procura rilasciata dai soggetti legittimati (soci successori); ha condannato in proprio il difensore alle spese, in quanto, in applicazione del principio affermato da Cass. SS.UU. n. 10706/2016, l'attività processuale, svolta senza valida procura, non produce effetti sulla parte e resta attività personalmente imputabile al difensore, legittimandone la condanna in proprio alle spese.

2. L'avv. Carlo A , in proprio, articola sei motivi. Precisamente:

- con il primo motivo, che articola ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denuncia <<Omesso esame circa un fatto decisivo preliminare - inammissibilità/improponibilità dell'opposizione>>. Lamenta che la corte di merito avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo, costituito dalla circostanza che l'atto di precetto sarebbe stato intimato personalmente dal socio T Eliseo, e non dalla società P.C. s.a.s. Da ciò discenderebbe, secondo il ricorrente, l'inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione, che era stata invece proposta contro la società. La corte territoriale avrebbe dunque fondato la decisione su un presupposto di fatto errato;

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 5875/2024
Numero sezionale 1635/2026
Numero di raccolta generale 14202/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

- con il secondo motivo, che articola ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia: <<Nullità della sentenza per rilievo officioso di eccezioni di parte tardive e improponibili (revoca del mandato)>>. Deduce che la corte d'appello avrebbe illegittimamente valorizzato eccezioni di parte (in particolare la revoca del mandato difensivo da parte di T Eliseo), dedotte tardivamente e comunque non rilevabili d'ufficio, con conseguente violazione delle regole sul contraddittorio e sulle preclusioni processuali. La sentenza sarebbe dunque nulla per avere fondato la decisione su elementi processuali non ritualmente acquisiti;

- con il terzo motivo, che articola ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia <<violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. - violazione del giudicato sostanziale>>. Sostiene che la corte d'appello avrebbe disatteso il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su identiche questioni, richiamando quattro pronunce definitive (tra cui Cass. n. 6803/2012 e successive decisioni di merito). Tali giudicati avrebbero definitivamente escluso la rilevanza dell'estinzione della società e affermato la legittimazione processuale della P.C. e del suo difensore; la corte territoriale, dunque, pronunciandosi nuovamente sulla questione, avrebbe violato l'autorità del giudicato;

- con il quarto motivo, che articola ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia <<violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 84, 85 e 300 c.p.c. - ultrattività del mandato alle liti>>. Censura la sentenza nella parte in cui ha escluso l'operatività del principio di ultrattività del mandato. Secondo il ricorrente, poiché l'evento estintivo della società non era stato dichiarato nei modi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore avrebbe dovuto considerarsi legittimato a restare in giudizio e ad agire anche in sede esecutiva, in forza della procura originaria. La corte d'appello avrebbe quindi errato nell'escludere lo *ius postulandi*;

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 5875/2024
Numero sezionale 1635/2026
Numero di raccolta generale 14202/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

- con il quinto motivo, che articola ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia: <<nullità della sentenza per illegittima condanna del difensore alle spese di lite>>. Contesta la correttezza della sua condanna personale alle spese di lite, sostenendo che essa presupporrebbe un'ipotesi di procura inesistente, mentre nel caso di specie la procura sarebbe stata al più invalida o inefficace. Richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite per sostenere che, in tali casi, l'attività processuale continuerebbe a riverberare effetti sulla parte assistita, escludendo la responsabilità personale del difensore;

- con il sesto ed ultimo motivo, che articola ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia <<nullità della sentenza per vizio di formazione del collegio giudicante>>. Deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di collegialità, in quanto la decisione sarebbe stata adottata da un collegio non regolarmente composto. In particolare, il ricorrente contesta la sottoscrizione della sentenza ex art. 132, ult. comma, c.p.c. da parte del consigliere anziano, sostenendo che il Presidente del collegio era cessato dal servizio da tempo e che ciò avrebbe inciso sulla legittima formazione del collegio e del convincimento decisorio.

3.Il ricorso non è fondato.

3.1. Inammissibile è il primo motivo.

In primo luogo, occorre osservare che parte ricorrente, lamentando che il precetto fosse stato intimato dal T (e non dalla società), sta in realtà proponendo una diversa interpretazione del titolo e degli atti, attività che non integra il vizio di "omesso esame di un fatto storico" ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma si risolve in una diversa e inammissibile qualificazione giuridica di atti processuali compiutamente esaminati dalla corte territoriale.

Inoltre, la sentenza impugnata ha fondato la decisione sulla carenza di valida procura e sulla mancanza di legittimazione *in*

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 5875/2024
Numero sezionale 1635/2026
Numero di raccolta generale 14202/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

executivis, ma tali profili, autonomi e assorbenti, non sono idoneamente attinti dal motivo.

3.2. Infondato è il secondo motivo.

La decisione impugnata non si fonda sulla revoca del mandato quale eccezione di parte tardiva, bensì sulla carenza originaria di valida procura ai fini dell'azione esecutiva, situazione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Nessuna violazione del principio dispositivo o del contraddittorio, dunque, risulta configurabile.

3.3. Infondato è il motivo terzo.

Occorre premettere che, in tema di giudicato esterno, la preclusione non discende dalla mera riproposizione di questioni analoghe, ma presuppone - secondo l'insegnamento costante di questa Corte - che il giudicato operi nei rigorosi limiti in cui risultino comuni gli elementi identificativi dell'azione (*personae*, *petitum* e *causa petendi*), restando altrimenti la precedente decisione al più dotata di efficacia persuasiva e non vincolante.

Orbene, i provvedimenti invocati dall'avv. Carlo A (tra i quali viene indicata anche Cass. n. 6803/2012 e altre pronunce rese tra B Simone e T Eliseo) sono richiamati per sostenere che la cancellazione della società (e la sua estinzione) sarebbe rimasta "fatto neutro" perché non dichiarata dal procuratore nel giudizio di cognizione; ma - quand'anche ciò sia avvenuto in quel processo - tale effetto concerne il processo in cui l'evento non è stato ritualmente introdotto e non si estende automaticamente alla fase esecutiva intrapresa successivamente, che la stessa sentenza impugnata qualifica come procedimento distinto, rispetto al quale l'ultrattività del mandato non opera e la legittimazione all'esecuzione compete ai successori/soci, con necessità di nuovo conferimento di procura.

Ne consegue che il dedotto giudicato non è idoneo a travolgere la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, fondata sulla carenza di

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 5875/2024
Numero sezionale 1635/2026
Numero di raccolta generale 14202/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

valida procura per l'azione esecutiva e sulla conseguente imputabilità dell'attività processuale al difensore. Donde l'infondatezza della doglianza, che nella sostanza pretende di "convertire" un giudicato (ascritto a pregresse controversie) in una preclusione assoluta rispetto alla verifica - autonoma e necessaria - dei presupposti di legittimazione e rappresentanza nella sede esecutiva.

In estrema sintesi, i precedenti invocati dal ricorrente attengono a giudizi di cognizione nei quali l'evento estintivo non era stato dichiarato ex art. 300 c.p.c., con conseguente operatività dell'ultrattività del mandato ai soli fini di quel giudizio. Essi non spiegano efficacia di giudicato rispetto alla distinta e successiva fase esecutiva, nella quale la legittimazione ad agire e lo *jus postulandi* devono essere autonomamente verificati al momento dell'inizio dell'esecuzione stessa.

3.4. Anche il quarto motivo è infondato.

È vero che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 15295/2014, hanno ricondotto la disciplina degli eventi di cui all'art. 299 c.p.c. alla regola dell'ultrattività del mandato, chiarendo che, in caso di mancata dichiarazione/notificazione dell'evento ex art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, con stabilizzazione del rapporto processuale anche nelle fasi successive di quiescenza e riattivazione (impugnazioni).

Tuttavia, le Sezioni Unite in quella decisione hanno precisato che tale stabilità rimane confinata al processo in cui l'evento non è stato introdotto e non può eccedere i limiti di quel grado o stadio giudiziale. La stessa logica di quella pronuncia nomofilattica - volta a preservare il contraddittorio nel processo in corso - non consente di estenderne indebitamente gli effetti sino a ricomprendere l'avvio o la prosecuzione di un procedimento esecutivo autonomo, che la sentenza impugnata considera distinto dal giudizio di cognizione da cui scaturisce il titolo.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 5875/2024
Numero sezionale 1635/2026
Numero di raccolta generale 14202/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

Su questo punto, la corte territoriale ha richiamato espressamente il principio secondo cui lo *jus postulandi,* fondato sulla procura della cognizione, viene meno quando l'evento (morte/perdita di capacità/estinzione) si sia verificato prima del precetto e dell'inizio dell'esecuzione, non operando l'ultrattività nei rapporti tra cognizione ed esecuzione e rendendosi necessaria una nuova procura da parte dei soggetti legittimati.

In questa cornice, l'ultrattività del mandato, anche se operante *intra processum*, non sana la carenza di valida procura per l'iniziativa esecutiva, né consente al difensore di sostituirsi ai soggetti legittimati a seguito dell'estinzione; ragion per cui correttamente la corte territoriale ha escluso la validità della procura per la fase esecutiva e ha tratto le conseguenze sul piano delle spese.

In estrema sintesi, l'ultrattività del mandato alla lite non opera tra processo di cognizione e processo esecutivo: quest'ultimo non è in alcun modo un incidente del primo, ma è un procedimento autonomo e distinto, che richiede una nuova procura conferita dai soggetti legittimati a seguito dell'estinzione della società.

Non opera, quindi, la proiezione della normale operatività della procura conferita per il giudizio di cognizione, di norma e salva espressa limitazione, anche per il successivo processo di esecuzione che si fondasse sui provvedimenti nel primo conseguiti: quell'estensione di operatività presuppone inevitabilmente la persistente esistenza - fisica o giuridica - del conferente. La *fictio* della sopravvivenza del soggetto estinto (P.C. s.a.s.), necessaria per non paralizzare il processo di cognizione in corso, non può essere utilizzata per "far rivivere" il soggetto in un nuovo e diverso stadio processuale.

Nella specie, la società era stata cancellata nel 1998 ed era estinta dal 2004, e, quindi, era priva della capacità di stare in giudizio ben prima dell'inizio dell'esecuzione: in tale contesto fattuale colui che era stato suo difensore non poteva spendere un potere derivante da un

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 5875/2024
Numero sezionale 1635/2026
Numero di raccolta generale 14202/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

soggetto ormai giuridicamente inesistente per avviare una nuova azione. La legittimazione ad agire *in executivis* competeva esclusivamente ai soci, quali successori a titolo universale della società estinta, i quali avrebbero dovuto conferire un mandato autonomo e specifico per tale fase.

Ne consegue che, nel caso in cui la società sia già estinta, il difensore non può iniziare *ex novo* un'azione esecutiva basandosi sulla procura ricevuta nel giudizio di merito se la società è già estinta; ma necessita di un nuovo mandato dai soci successori.

In definitiva, il motivo è rigettato in base al seguente principio di diritto:

<<In tema di rappresentanza processuale, il principio della cosiddetta ultrattività del mandato alle liti - per il quale l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo (quale l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese) da parte del difensore costituito stabilizza la posizione giuridica della parte nel processo - opera esclusivamente all'interno del medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l'evento si è verificato e non è stato dichiarato. Tale principio non si estende alla fase esecutiva, la quale costituisce un procedimento autonomo e distinto rispetto alla cognizione. Ne consegue che, intervenuta l'estinzione della società, l'attività difensiva volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria per il giudizio di cognizione, essendo invece necessario il conferimento di una nuova procura rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente estinto>>.

3.5. Infondato è il motivo quinto.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10706/2016, hanno precisato che, quando l'attività processuale è svolta senza effettivo conferimento di procura (ad esempio, perché il soggetto è

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 5875/2024
Numero sezionale 1635/2026
Numero di raccolta generale 14202/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

inesistente), l'attività non riverbera effetti sulla parte e resta personalmente imputabile al difensore.

La corte di merito ha correttamente applicato questo principio, poiché l'Avv. A era a conoscenza dell'estinzione della società (fatto ammesso nel ricorso), o avrebbe in ogni caso dovuto - usando la diligenza professionale - sincerarsi della persistente esistenza del soggetto nel cui nome minacciava o intraprendeva un processo esecutivo: e ha comunque agito spendendo un potere inesistente.

In definitiva, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la corte territoriale ha correttamente disposto la sua condanna alle spese.

3.6. Manifestamente infondato è infine il dedotto vizio di formazione del collegio, oggetto del sesto motivo.

L'art. 132, ult. comma, c.p.c. prevede espressamente che, in caso di impedimento del Presidente, la sentenza sia sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché si dia atto dell'impedimento (come avvenuto nella specie: "cessato dall'O.G. per collocamento a riposo"). Il pensionamento integra un impedimento legittimo e definitivo, ma che, con ogni evidenza, non inficia la validità della decisione assunta in camera di consiglio quando - come nel caso di specie risulta dagli atti, sul punto assistiti da pubblica fede - il magistrato era ancora in servizio. La sottoscrizione della sentenza ex art. 132, ult. comma, c.p.c. da parte del consigliere più anziano, in sostituzione del Presidente cessato dal servizio, costituisce evenienza espressamente prevista dall'ordinamento.

3.7. In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.

4. Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, non avendo parte intimata svolto difese, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

ILCASO.it

per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d